C12104 - ALLIANCE SANTÉ PARTICIPATIONS/ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA
Provvedimento n. 26717

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressassa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Alliance Santé Participations S.A., pervenuta il 14 luglio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Alliance Santé Participations S.A. (di seguito "ASP" o la società "Acquirente") è una holding di partecipazioni di diritto lussemburghese, il cui capitale sociale è interamente detenuto da NEWCIP S.A., anch'essa società lussemburghese, soggetta al controllo esclusivo di una persona fisica. Nel 2016 ASP ha realizzato un fatturato consolidato di circa *[700-1000]*[1] milioni di euro per vendite nell'Unione europea[2].

2. Alliance Healthcare Italia S.p.A. (di seguito "AHI" o società "Target") è una società di diritto italiano principalmente attiva nella distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di specialità medicinali Italia (tramite anche alcune società controllate), oltre ad essere licenziataria per la commercializzazione in Italia di prodotti parafarmaceutici.

3. AHI, al momento dell'operazione di concentrazione, è soggetta al controllo congiunto di ASP e del fondo di investimento statunitense KKR&Co., L.P. (di seguito "KKR"), attraverso una serie di entità intermedie. ASP originariamente apparteneva al gruppo Alliance Boots (di seguito "Gruppo Alliance Boots"), di cui nel 2007 ASP e KKR hanno acquisito il controllo per il tramite della holding di partecipazioni Sprint Acquisitions Holdings Limited (di seguito "SAHL"o "Holdco"), da esse congiuntamente controllata[3]. Nel 2016 AHI ha realizzato un fatturato consolidato di circa *[1-2]* miliardi di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione di concentrazione notificata (di seguito l' "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di ASP del controllo esclusivo di AHI, tramite l'acquisizione del 50% delle quote di partecipazioni di SAHL in possesso di KKR.

5. Ad esito dell'Operazione, l'intero capitale sociale di AHI sarà detenuto da ASP – tramite anche alcune società intermedie – che, in qualità di unico socio, eserciterà i poteri di controllo in precedenza esercitati congiuntamente con KKR.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'Operazione comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di una impresa e, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 499 milioni di euro e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 50 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. Le attività interessate dall'Operazione sono: *i)* la distribuzione all'ingrosso di farmaci e parafarmaci sul territorio italiano, *ii)* la vendita ai dettaglio, tramite esercizi farmaceutici, di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici sul territorio italiano, e *iii)* il mercato a monte della produzione e commercializzazione di prodotti.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[Trattandosi di una holding di partecipazioni, ai fini del calcolo del relativo fatturato si è preso a riferimento il valore di un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale, conformemente al disposto dell'articolo 16, comma 2, della legge 287/90. Sotto il profilo geografico, il fatturato del Gruppo è stato imputato sulla base del criterio della sede dell'entità finanziaria coinvolta.]*

[3] *[Cfr. la decisione della Commissione Europea del 18 giugno 2007, caso M.4674 – KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots.]*

8. La società Acquirente non detiene alcuna partecipazione (ulteriore a quella già di suo possesso in AHI) in entità attive in tali mercati o in mercati ad essi verticalmente connessi e solamente la società acquisita e le società da essa controllate risultano attive nei mercati interessati dall'Operazione. In assenza di qualsiasi sovrapposizione orizzontale o di effetto attuale o potenziale di integrazione verticale tra le attività delle società coinvolte nell'Operazione, essa non appare suscettibile di sollevare alcuna preoccupazione di carattere concorrenziale.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non determini, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella